

## **Legge del 30/12/2020 n. 178**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 - supplemento ordinario*

[Articolo 1 com 117](#)

[Articolo 1 com 118](#)

[Articolo 1 com 119](#)

[Articolo 1 com 120](#)

[Articolo 1 com 121](#)

[Articolo 1 com 122](#)

[Articolo 1 com 123](#)

### **Articolo 1 com 117 -**

*In vigore dal 01/03/2022*

*Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 Articolo 18 quater*

117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 1 com 118 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

118.

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:

- a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 com 119 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

119. Il credito d'imposta di cui al comma 117 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 com 120 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

120. Il credito d'imposta di cui al comma 117 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 com 121 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 puo' essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 com 122 -**

*In vigore dal 01/01/2021*

122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni

di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 1 com 123 -**

*In vigore dal 01/03/2022*

*Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 Articolo 18 quater*

123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

[Torna al sommario](#)